



Titolo

Calciatore - tesseramento – buon esito pratiche di trasferimento – obbligo di verifica – giovane età – non è una totale esimente

Descrizione

Pur rimanendo indiscussa la primaria responsabilità della società e dei suoi dirigenti per l'utilizzo in sede agonistica di un giocatore non tesserato, anche il calciatore deve ritenersi comunque personalmente responsabile della violazione delle norme federali in tema di trasferimento. Infatti, è onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l'effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell'osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell'art. 4 C.G.S. (CFA, Sez. IV, n. 21/2021-2022). La giovane età dell'interessato non può costituire una totale esimente in quanto anche se minorenni "un 'tesserando' non può disinteressarsi delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l'onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione (CFA, Sez. IV, n. 20/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 52/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 39 delle NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0052 CFA del 21 novembre 2024 (PFI/sig. Ossama Abouali)